



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. 2424/13 Prot.Gab. Circ. N.61

Ai Signori Magistrati

Al Sig. Dirigente

All'Ufficio Arrestati

All'Ufficio Primi Atti

Sede

OGGETTO: Legge n.119/2013 – Art. 394 bis c.p.p. Nuova misura precautelare dell' **"Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare."**
- Adempimenti dell'ufficio arrestati-

Come è noto in data 16 ottobre 2013 è entrata in vigore la legge indicata in oggetto che ha introdotto, tra l'altro, una nuova misura cautelare che può essere adottata nella flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. e in relazione alla quale appare opportuno evidenziare quanto segue:

la disposizione citata prevede che *"Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa."*

L'autorizzazione richiesta dalla P.G. (fino all'entrata in vigore dei nuovi turni specializzati riservati ai magistrati del gruppo "VIO") è di competenza del magistrato di turno arrestati e gli atti relativi dovranno essere trasmessi dalla P.G. operante, con urgenza, all'ufficio arrestati (e non all'ufficio primi atti) di questa procura che provvederà a tutti gli adempimenti necessari analogamente alle vigenti disposizioni relative ai procedimenti iscritti a seguito di arresto in flagranza di reato.

A tale fine si evidenzia che il comma 2 dell'art. 384 bis c.p.p. prevede espressamente che :” *Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.*”.

Ciò significa che il P.M deve procedere alla richiesta di convalida ex art. 390 e che l'udienza deve svolgersi secondo il disposto dell'art. 391.

Si richiama l'attenzione dei Sigg. Magistrati sulla circostanza che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria che adotta la misura deve necessariamente essere stato autorizzato dal pubblico ministero, con autorizzazione che può essere orale ma che deve essere confermata per iscritto o per via telematica.

Pertanto l'ufficio arrestati, che provvederà alla iscrizione e formazione del fascicolo,avrà cura anche di verificare che sia inserita in atti anche la conferma scritta dell'autorizzazione del magistrato di turno arrestati, ovvero vi sia in atti l'espresso riferimento all'avvenuto inoltro per via telematica.

E' altresì necessario richiamare l'attenzione degli uffici in indirizzo sulle nuove competenze di questa procura in relazione ai delitti di lesioni volontarie, prima di competenza del Giudice di pace.

La legge citata ha infatti modificato l'art. 4 del D.L.vo 28/8/2000 n.274 (Giudice di pace) prevedendo che *“1.Il giudice di pace è competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582 limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente”.*

La novità legislativa consiste, quindi, nello spostamento della competenza al Tribunale ordinario anche dei delitti , tentati o consumati, di lesioni volontarie , anche perseguibili a querela di parte, se aggravate ai sensi dell'art. 577 comma 2 quindi: se le lesioni sono in danno del coniuge, del convivente, del fratello,della sorella, del padre adottivo, della madre adottiva , del figlio adottivo, dell'affine in linea retta.

Per una evidente disattenzione legislativa restano fuori le lesioni volontarie procedibili a querela che siano commesse contro l'ascendente o il discendente.

Peraltro, il nuovo testo dell'art. 282 bis comma 6 c.p.p. prevede l'adottabilità della citata misura precautelare anche per il delitto di minacce gravi (art. 612 comma 2 c.p.) e di lesioni volontarie (art. 582 c.p.) *“limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate”.*


Con l'occasione si evidenzia altresì che la legge n.119/2013 ha anche modificato l'art. 449 c.p. prevedendo al comma 5 che : ***“5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine. Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il***

medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero."

A prescindere dall'erroneo riferimento alla convalida dell' "arresto", la nuova disposizione estende il giudizio direttissimo anche all'ipotesi di allontanamento urgente del familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p. , prevedendo che su disposizione del pubblico ministero la stessa polizia giudiziaria provveda a citare l'imputato per il giudizio speciale e per «*la contestuale convalida dell'arresto* » entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nel qual caso si procederà con la convalida in via ordinaria avanti al GIP.

Roma 4-12-2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giuseppe Pignatone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Pignatone', written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'G' and a long, sweeping tail.